


Comunicazioni: 1) Fallito; 4) Curatore; 7) Arch. Not.;
2) P.M.; 5) Ricorrente; 8) Uff. Enr. VII;
3) Reg. Impr.; 6) Cons. Not.; 9) Uff. Enr. VI/2



colta non obbligatorio

n. 34/13 sent. M.F.

n. 33/13 fall.

n. 9/11 cron.

n. 1/11 rep.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Vicenza - sezione prima civile e
fallimentare - riunito in Camera di consiglio nelle persone
dei Magistrati:

dott. Marcello Colasanto

Presidente

dott. Giuseppe Limitone

Giudice

dott. Paola Cazzolla


Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Visti gli atti di cui al ricorso per la
dichiarazione di fallimento depositato in data 10.9.2010 dai
creditori di cui al proc. n. 362/2010 reg. ist. fall. nei
confronti della società [REDACTED] (già [REDACTED] con
sede in Mel [REDACTED] Re 25 C.F. [REDACTED]

avente ad oggetto (meglio indicato nella visura
G.G.I.A. in atti) l'attività di: "commercio ingrosso di
materiali da costruzione dal 11.1.1924; commercio al minuto
degli stessi dal 16.2.1983; attività sospesa dal 20.7.1993 al
20.1.1995; compravendita di beni immobili, affitto immobili



per conto proprio, costruzioni immobili in genere dal
20.7.93";

in persona del legale rappresentante, Presidente dal
Consiglio di Amministrazione [REDACTED] nato a
Schio (VI) il 27.8.1966, residente a Malo (VI), via Galileo
Galilei n. 81 (C.F. [REDACTED])

con la difesa dell'avv. [REDACTED] del foro di
Vicenza e con domicilio eletto presso l'avv. [REDACTED] in
Vicenza, via S. Pietro n. 3 come da mandato stesso a margine
della comparsa di costituzione depositato il 10.1.2011;

visto il ricorso per la dichiarazione di fallimento
di cui al proc. n. 362/2010 reg. ist. fall. presentato da
Panizzon Bruno e Figli s.r.l in data 10/9/2010;

- considerate che il Tribunale non ha omologato il
concordato preventivo presentato dalla debitrice [REDACTED]
in data 15.4.2011 di cui al decreto di ammissione alla
procedura di concordato preventivo di data 19.8.2011;

- rilevato che all'udienza del 18.1.2013 fissata ex art.
181.1. fall., nella procedura pre-fallimentare a seguito di
vari rinviî della procedura pre-fallimentare (per pendenza
dell'iter della procedura di concordato preventivo) il
procuratore del creditore ricorrente Panizzon Bruno e Figli
s.r.l ha concluso per la dichiarazione di fallimento mentre
il procuratore della debitrice ha concluso opponendosi alla

dichiarazione di fallimento e che il G.D. si è riservato di riferire al Collegio per la decisione;

considerato che con decreto di data 17.1.2013 il Tribunale ha rigettato l'omologa del concordato preventivo proposto dalla debitrice con domanda depositata il 15.4.2011 (già pendente istanza di fallimento presentato dalla [redacted])

considerato che il Tribunale ha pure rigettato la concessione dei termini di cui all'art. 161 comma 6 l.fall. chiesti dalla debitrice con ricorso depositato in data 18.1.2013;

considerato che l'attuale situazione di insolvenza risulta risultare senza soluzione di continuità quantomeno al deposito della prima domanda di concordato preventivo depositata il 15.4.2011, concordato ammesso ma non omologato e considerato che in data 18.1.2013 è stata presentata richiesta di termine ex art. 161 comma 6 l.fall. per deposito di piano concordatario poi rigettata (domanda con il deposito della quale la debitrice ha confermato la situazione di insolvenza);

anche il Collegio sussistente, come emerge dalla documentazione in atti, i presupposti soggettivo (si tratta di impresa commerciale fallibile ai sensi dell'art. 1 e 15 dal R.D. 1942 n. 267 come novellato dal D.lgs. n.5 del 2006 e dal D.lgs. 12.09.2007 n.169) e oggettivo (in stato di

insolvenza ex art. 6 R.D. 1942 n. 267), perché si dia luogo alla dichiarazione di fallimento.

Quanto al presupposto soggettivo, il Collegio lo ritiene sussistente tenuto conto, nel caso di specie, che la debitrice risulta aver superato i requisiti di non fallibilità stabiliti dall' art.1 lettere a,b,c del R.D. 1942 n. 267 come novellato considerato che i ricavi lordi degli ultimi tre esercizi superano in almeno un esercizio la soglia di euro 200.000,00 (esercizio 2009 euro 1.824.538,00 V. informativa della G. di F. del 22.12.2010 pagina 1 punto n.2).

Risulta superato anche il limite previsto dall'art. 15 ultimo comma 1,fall., in quanto se è vero che la resistente ELITE s.r.l. ha contestato il debito nei confronti della bicerrente Panizzon Bruno e Figli s.r.l (nell'an e nel quantum = v. memoria depositata da ELITE s.r.l. il 10.1.2011 pag.2 → tuttavia ai sensi dell'art. 15 1,fall. l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria pre-fallimentare compiuta ex art. 15 1,fall., complessivamente supera euro 30.000,00 tenuto conto dell'ammontare del passivo indicato dalla stessa debitrice nello stato patrimoniale allegato alla relazione dell' advisor Dr. Bruno Cecon depositata dalla debitrice nel fascicolo del presente giudizio pre-fallimentare in data 11.3.2011 che indica debiti certamente scaduti ed esigibili verso istituti

5

previdenziali euro 17.722,68, Erario IVA per euro 197.584,27
IV. allegato b relazione dell'advisor), e verso istituti di
credito (V. relazione advisor depositata il 11.3.2011 doc.61
per oltre euro 1.000.000,00 si tratta di debiti garantiti da
iscrizioni ipotecarie fondate su decreti ingiuntivi. Va poi
evidenziato che la società debitrice nel bilancio relativo
all'esercizio al 31.12.2009 indica debiti con scadenza entro
42 mesi vale a dire entro il 31.12.2010 per complessivi euro
6.781.224,00 (V. nota integrativa al bilancio esercizio 2009
in atti).

In merito al presupposto oggettivo (stato di insolvenza),
ricorre lo stato di insolvenza della società debitrice per le
ragioni sopra già indicate; in particolare va evidenziato
che la proposta concordataria depositata il 15.4.2011 poi
non omologata prevedeva la soddisfazione in misura
percentuale dei creditori chirografari.

Tale situazione di illiquidità sopra descritta risulta
per quanto sopra indicato dopo quasi due anni tutt'ora
sussistente e quindi non può dirsi riconducibile a
momentanea illiquidità ma a conclamata insolvenza sicché deve
dichiararsi il fallimento della società debitri [REDACTED]
S.R.L.

Le spese relative alla registrazione, notificazione,
affidazione, pubblicazione della sentenza e fino a reperimento
di attivo liquido fallimentare sono a carico della procedura.

La sentenza è immediatamente esecutiva come per legge.

P. Q. M.

visti gli artt. 1, 5, 15 L.F.,

dichiara il fallimento della società [REDACTED] già

[REDACTED] con sede in Malo (VI), via Schio n. 25 C.P.:

ordina al rappresentante legale della ditta fallita, e a
chiunque ne sia in possesso, di provvedere al deposito in
Cancelleria entro tre giorni dei bilanci, delle scritture
contabili e fiscali obbligatorie, e dell'elenco dei
creditori, se non è stato già eseguito a norma dell'art. 14
L.F.A.

nomina quale Giudice Delegato per la presente procedura
il dr. Paola Gazzola;

nomina Curatore il gommista [REDACTED] Col. S. N. V.

in Vicenza Via Verona Fagagna 5a

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti
reali o personali su cose in possesso della ditta fallita, il
termine perentorio di trenta giorni prima della adunanza in
cui si procederà all'esame dello stato passivo per la
presentazione in Cancelleria delle loro eventuali domande di
insinuazione;

fixa per l'esame dello stato passivo l'udienza
del 4/6/2013 ad ore 10.15, che si terrà alla
presenza del Giudice Delegato;

ordina che vengano poste a carico della procedura, con prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146 d.p.r; 30 maggio 2002 n. 115, le spese relative a registrazione, notificazione, contributo unificato e pubblicazione della sentenza;

ordina che si proceda all'immediato compimento delle operazioni di eruzione dell'inventario, a norma dell'art. 87 l.f.i.

dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.


Vicenza, 7.3.2013.

Il Giudice est.

Dott. P. Cazzola

Il Presidente

Dr. M. Colasanto



Fallimento